

Studio Legale
Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE
Avv. Graziangela BERLOCO

Via Marchese di Montrone, 126 - 70122 B A R I
Tel. e fax: 080/5283036 080/2145621

TRIBUNALE DI MODENA
GIUDICE DEL LAVORO DI SECONDA ISTANZA
RICORSO EX ARTT. 669-TERDECIES C.P.C.

Per **CITO Francesca Chiara** (CTIFNC70M52F152A), nata a Mesagne (BR) il 12.08.1970, e residente in San Pancrazio Salentino alla Via San Pasquale 119 , rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. R.G. 1404/2016 del Tribunale di MODENA, sezione lavoro, dagli **Avv.ti Gianluigi GIANNUZZI CARDONE** (GNNGLG75L07A662D) e **Graziangela BERLOCO** (BRLGZN79T51A225Y), presso il cui studio professionale, corrente in Bari, Via Marchese di Montrone 126, ha eletto domicilio a tutti gli effetti di Legge.

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni: **Telefax:** 080.2145621 - **P.E.C.:** g.giannuzzi@pec.it

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (80024770721), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**, con sede in Bologna (40125), alla Via G. Reni 4.

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del 23.12.2016, emessa nel giudizio iscritto al n. **1404** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 del Tribunale del Lavoro di MODENA, in persona della dott.ssa V. VACCARI, comunicata il giorno 27.12.2016.

FATTO

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola **primaria**, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "**fase C**" del piano di assunzioni



per l'a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n. 107/2015, in servizio fino allo scorso anno scolastico presso una istituzione scolastica della Provincia di Brindisi (*cf. doc. 1, fascicolo fase monocratica*), e proprio a seguito dei fatti narrati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dal 01.09.2016, **obbligata a trasferirsi** da San Pancrazio Salentino (BR), sua città di residenza, a Cavezzo (MO), per insegnare presso l'I.C. "G. Masi" (*cf. doc. 2, fascicolo fase monocratica*), sede di servizio che le è stata illegittimamente attribuita dalla amministrazione resistente;

2. Infatti, la lavoratrice ha partecipato alla procedura di cui all'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 che ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna reclamante;

3. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti, quale la sig.ra Procacci, assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale;

4. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (*cf. doc. 3, fascicolo fase monocratica*), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017 (*cf. doc. 4, fascicolo fase monocratica*), ha in realtà



ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma **quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:**

- a. **FASE A:** (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- b. **FASE B:** riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- c. **FASE C:** prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);
- d. **FASE D:** riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

5. Orbene, l'odierna reclamante, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla "fase C" della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e



dell'attribuzione dell'**incarico triennale**, giusta domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità presentata nel mese di maggio 2016, e validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi nel mese di luglio 2016 (*cf. doc. 5, fascicolo fase monocratica*);

6. Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto c.d. "*comune*", con priorità per il secondo, su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0011), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli Ambiti della Regione Puglia, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili) e di province (nel limite delle n. 100 preferenze di province esprimibili), come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

7. Il punteggio riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di **punti 30, a seguito del riconoscimento dei titoli, come indicati nella sezione I) della tabella di valutazione titoli, allegata al citato CCNI mobilità, nonché ulteriori punti 6, per il ricongiungimento al coniuge, come previsto dalla sezione II, lett. A) della predetta tabella;**

8. **Si badi bene, in quanto il dato è di assoluta importanza, che il punteggio totale di 36 punti è riconosciuto solo per la preferenza che attiene all'ambito territoriale ove ha residenza il coniuge, ovvero in questo caso l'anzidetto Ambito Puglia 0011); per tutte le restanti preferenze, alla docente è stato riconosciuto solo il punteggio derivante dalla valutazione della anzianità di servizio, e quindi 30 punti;**

9. Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazioni trasmessa dal Ministero resistente tramite mail (*cf. doc. 4, fascicolo della prima fase*), l'odierna istante è stata trasferita d'ufficio, a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare in quello denominato Ambito 0010, afferente la Provincia di Modena;



10. Così come previsto dalla nota n. 2819 del 22.08.2016 del MIUR, l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito assegnato è avvenuta successivamente (e comunque entro l'1.9.2016) a seguito di chiamata diretta del dirigente scolastico ovvero di assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente; (*cf. doc. 2 fascicolo fase monocratica*).

11. Sta di fatto che il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione sia della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute, sia di quella pattizia, e risulta comunque nullo ed invalido per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016¹, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994;

12. Infatti, **altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla odierna istante (o pari punteggio con età anagrafica inferiore), sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga vicinore** rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice.

Quanto detto è facilmente riscontrabile dal raffronto con l'elenco dei trasferimenti a livello nazionale pubblicato dalle OO.SS.² (*cf. doc. 9, fascicolo fase monocratica*), nonché con i c.d. *bollettini* pubblicati da ciascun UST (*cf. doc. 10, fascicolo fase monocratica*), nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali:

a. PUGLIA 0023, 4^a preferenza;

¹ Cfr. All. sub C) della O.M. 241/2016, nonché le tabelle di vicinanza per ciascuna provincia, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo web:

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

² L'elenco in parola è stato attinto dal seguente indirizzo web:

http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx



- b. PUGLIA 0021, 8^ preferenza;
- c. PUGLIA 0022, 11^ preferenza;
- d. PUGLIA 0001, 12^ preferenza;
- e. PUGLIA 0004, 15^ preferenza;
- f. PUGLIA 0005, 16^ preferenza;
- g. PUGLIA 0015, 22^ preferenza;
- h. PUGLIA 0016, 23^ preferenza;

Si precisa però che nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento all'ambito indicato nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è riscontrabile anche in altri Ambiti territoriali: ad esempio in Basilicata (Ambiti 0004 e 0001), indicati nella domanda, nonché in altri che, sebbene non siano stati indicati nella domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, nel rispetto delle tabelle di vicinanza innanzi citate (es Molise, ambiti 0001 e 0002);

13. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato sin da subito, amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata³, e generale (cfr. *ex multis*, l'articolo del 27 luglio 2016, pubblicato dal "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti

³ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da [Istanze OnLine](#)". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: "meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C.". V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esiti-infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>



nel caos, «cervelloni informatici in tilt»⁴);

14. Orbene, la lavoratrice, travolta da siffatta inverosimile situazione, su invito pubblico dell'amministrazione, ha impugnato il trasferimento e formulato istanza di tentativo di conciliazione *ex art.* 135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2016/2017 (*cf. doc. 10, fascicolo fase monocratica*);

15. Tuttavia anche siffatto tentativo non ha prodotto effetti, poiché l'amministrazione ha offerto all'istante una soluzione conciliativa inaccettabile ((Provincia di Pisa, Ambito Territoriale Toscana 0019; guarda caso anch'esso un ambito in cui vi sono ben 17 concorrenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.)

16. Da ultimo, la lavoratrice, nel tentativo di tutelarsi, almeno temporaneamente, dagli effetti nocivi dell'avversa condotta, ha proposto domanda di *assegnazione provvisoria*, per l'a.s. 2016/2017, su un posto vacante e disponibile in una delle sedi limitrofe alla propria residenza; purtroppo però l'istante, fino alla data odierna, nonostante siano stati pubblicati ulteriori provvedimenti di assegnazione, non ha trovato alcuna sede disponibile (*cf. doc. 11, fascicolo fase monocratica*);

17. Peraltro, l'istante ha avuto casualmente notizia che il MIUR, già in data 03.10.2016, ha assegnato ad altra docente, che versa in situazione analoga a quella dell'odierna reclamante, una sede provvisoria, su posto di sostegno c.d. "in deroga"; non si comprende francamente il motivo per cui l'amministrazione scolastica non abbia inteso adottare siffatto provvedimento anche in favore dell'odierna istante (*cf. doc. 18 fascicolo fase monocratica*);

18. Per tali motivi, con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., ritualmente depositato nella Cancelleria di Codesto Ecc.mo Tribunale del Lavoro la docente ha richiesto una pronuncia, in via cautelare e d'urgenza, che salvaguardasse e tutelasse i diritti e le prerogative della

⁴ V.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



medesima, lavoratrice, madre e moglie, costretta dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede lontanissima dalla propria residenza, dal centro dei propri interessi, nonché dalla propria famiglia (composta dal marito e da un figlio).

In conseguenza, la lavoratrice ha affermato, e dimostrato, di avere diritto ad essere assegnata su l'Ambito Territoriale PUGLIA 0023, o, in subordine, PUGLIA 0021 o, in via ulteriormente subordinata, quello denominato PUGLIA 0001, 0004, 0005, o comunque in una sede maggiormente vicina elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento.

La causa, cui è stato attribuito il N.R.G. 1383/2016. è stata assegnata all'On. Giudice del Lavoro, dott.ssa Vaccari, la quale fissava l'udienza del 27.10.2016.

Con memoria difensiva depositata in data 25.11.2016, la difesa erariale ha formulato una serie di eccezioni e deduzioni in gran parte inconferenti con la fattispecie agli atti, ed ha anche contestato la sussistenza del *periculum in mora*.

La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

Con l'ordinanza oggi reclamata, l'On. Giudice del Lavoro ha rigettato l'istanza, ritenendola carente nel *fumus boni juris*.

□□□ □□□ □□□

LA MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA GRAVATA

L'On. Giudice monocratico ha inteso respingere la domanda cautelare ritenendo di dover aderire ad un orientamento in materia, invero di gran lunga minoritario, che sostanzialmente accoglie la tesi sostenuta dalla p.a.

Detto orientamento che ha la sua origine in una pronuncia del Tribunale del Lavoro di Avellino — allo stato *sub judice* in quanto pende reclamo — ritiene di poter interpretare le norme contenute nel CCNI sulla Mobilità del 08.04.2016, individuando nell'ordine di preferenze espresso dal lavoratore nella domanda di mobilità, il criterio principale per l'attribuzione della sede di servizio, subordinando a detto elenco, il punteggio riconosciuto,



che conseguentemente diventa in criterio meramente secondario ed eventuale.

Pertanto, l'ordinanza conclude affermando che la circostanza che docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente le siano stati preferiti nell'ambito pugliese è in *prima facie* di per sé inidonea a dimostrare l'illegittimità della procedura di mobilità e segnatamente dell'assegnazione della docente ad una scuola milanese.

D'altra parte il Giudicante, nella parte motiva, ha erroneamente ed immotivatamente ritenuto di sorvolare sia sull'onere probatorio incombente sulla controparte – che nelle proprie difese non ha fatto alcun cenno a tale interpretazione – nonché sulle richieste istruttorie contenute nel ricorso introduttivo.

□□□ □□□ □□□

Sta di fatto che a parere di questa difesa l'interpretazione fornita dall'On. Giudicante al contenuto del CCNI in parola è errata e come tale posta in smaccata violazione di Legge, come ampiamente affermato dalla copiosissima giurisprudenza formatasi sul tema, che ha fornito una chiara ed inconfutabile enucleazione della volontà delle parti sancita del citato CCNI.

D'altro canto siffatta ricostruzione non è stata né oggetto delle difese avverse – e tale elemento è grandemente significativo – né spiega ed anzi è smentita, dalle migliaia di situazioni analoghe alla presente, nelle quali l'Ambito territoriale illegittimamente negato è stato indicato al primo posto nell'ordine delle preferenze (in presenza di altri concorrenti con punteggio inferiore) (v. *ex multis*, Tribunale Trani RG 5890/16, Tribunale di Urbino RG 389/2016, Tribunale di Bari RG 10822/2016)

Con il presente atto, dunque, la reclamante, come in atti rappresentata e difesa, promuove reclamo avverso la pronuncia innanzi citata, insistendo per la richiesta di tutela cautelare invocata, quanto mai attuale ed urgente.

□□□ □□□ □□□

MOTIVI



SUL FUMUS BONI JURIS

SULLE NORME APPLICABILI IN MATERIA DI MOBILITA' TERRITORIALE

Preliminarmente, è significativo rammentare che la controparte (parte pubblica e **firmataria** del CCNI in parola) **ha aderito all'istanza di conciliazione**, sebbene abbia proposto una soluzione inaccettabile: tale circostanza ha certamente **valore confessorio**, e deve trovare il giusto rilievo ai fini della soluzione della presente controversia.

Quanto poi al tenore letterale delle **norme applicabili alla procedura** *de qua* non lascia alcun dubbio, dimostrando evidentemente l'errore compiuto dall'On. Magistrato.

È il caso di citarle brevemente.

- **L'art. 1, co. 108, della L. 107/15** così stabilisce: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..."*.
- La procedura di mobilità è stata poi dettagliatamente disciplinata dall'**art. 6 CCNI 8.4.2016** che ha previsto l'articolazione nelle quattro fasi summenzionate e, con riferimento alla Fase C cui ha partecipato la sig.ra D'Arconte in quanto assunta nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che: *"FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi*



*B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.** L'ordine di preferenza indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

Il successivo **comma 2 del citato art. 6** ha poi stabilito che *"le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1"*.

- Detto **allegato 1 del CCNI** infine prevede, sempre per la fase C), che *"l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*
 - *a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - *b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
 - *b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
 - *c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - *d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - *e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza",*

Pertanto, ciascun docente ha inserito nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed ha ricevuto un punteggio maturato sulla base della tabella di



valutazione dei titoli (cfr. CCNI, allegato D, TAB. A, Parte I “Anzianità di servizio”, e Parte II “Esigenze familiari”).

Orbene, è di fondamentale importanza, a questo punto, chiarire che detto punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, è costituito da:

- un **“punteggio base”** fisso (All. D, Tab. A Parte I), determinato da elementi oggettivi afferenti alla anzianità di servizio,
- e da un **punteggio “variabile”** (All. D, Tab. A Parte II): in particolare sono riconoscibili, come nel caso di specie, 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli), o *“per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”*.

Si badi bene che questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.

Infatti, *per ciascuna preferenza*, il docente può godere di un punteggio differente (maggiore o minore), in quanto taluni punteggi sono riconosciuti in assoluto e per tutte le preferenze, essendo sufficiente la semplice prova del diritto (lo svolgimento di un determinato servizio pre-ruolo), mentre altri sono riconoscibili solo per determinate preferenze territoriali, a condizione, cioè, che siano finalizzati alla richiesta ed alla attribuzione di un determinato ambito territoriale.

Facciamo un esempio.

Un docente il cui coniuge risiede a Bollate (MI), e con un figlio tossicodipendente ricoverato in una struttura riabilitativa di Bollate (MI), ha diritto, oltre al punteggio base determinato dall’anzianità di servizio, di un punteggio ulteriore, che ammonterà a 12 punti, che varrà solo per la preferenza che indica l’Ambito



territoriale LOMBARDIA 0023⁵ (ovvero l'ambito territoriale nel quale ricade il Comune di Bollate)⁶.

Qualora invece si trattasse di Comuni che ricadono in ambiti territoriali differenti, ad esempio il coniuge fosse residente a Bollate (MI) ed il figlio fosse ricoverato in una struttura terapeutica di Milano, il docente avrebbe diritto a 6 punti, validi solo per l'Ambito territoriale LOMBARDIA 0023 (Bollate), a titolo di ricongiungimento al coniuge, o a 6 punti validi solo per gli Ambiti territoriali LOMBARDIA 0021 o 0022 (Milano), ovvero il luogo ove il figlio viene sottoposto alle predette cure.

Per tutte le altre preferenze il nostro docente non godrà di alcun punteggio ulteriore, potendo vantare quindi solo il punteggio base determinato dall'anzianità di servizio.

Per tale motivo, tornando alla lettura della norma, le parti sociali hanno inteso precisare che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...”*.

Quindi, secondo tali previsioni contrattuali, l'Amministrazione ha dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

Si noti l'errore ermeneutico commesso dal Tribunale irpino, e pedissequamente fatto proprio dal Giudice monocratico.

Il Tribunale di Avellino infatti pretende di far derivare dalla locuzione *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”* alcune conseguenze affatto statuite dalla norma, e cioè che *“non vi è un'unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i*

⁵ Per la suddivisione degli Ambiti territoriali lombardi v. http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/DRLO_61_All1.pdf

⁶ Cfr. note nn. 6,7,8,9 All. D al CCNI;



docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”;

Tuttavia non v'è traccia alcuna nel CCNI in parola di alcuna di siffatte “graduatorie”, bensì solo di un ordine che varia seconda della preferenza considerata.

Anzi, l'**Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, all'art. 6, comma 1**, afferma che all'esito della mobilità viene pubblicato da ciascun Ufficio regionale “l'elenco” (quindi singolare) “*di coloro che hanno ottenuto il trasferimento... con l'indicazione, al fianco di ogni nominativo, di della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto, e del punteggio complessivo, e delle eventuali precedenzae*”.

In altre parole non si evince da nessun elemento normativo (sia pattizio che regolamentare) che l'amministrazione ha dovuto stilare “*tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse*”, mentre al contrario, l'unico riferimento a detta graduatoria riguarda un elenco unico (il bollettino depositato in atti) nel quale si evincono tutti gli elementi di comparazione unica ed assoluta (precedenze, punteggio e data di nascita del concorrente).

Ma v'è di più.

Gli adempimenti degli Uffici amministrativi sono espressamente statuiti all'art. 10 della citata O.M. n. 241/2016; orbene il secondo comma indica quali operazioni devono essere compiute per la comparazione delle domande: “*l'ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché riconoscimento di eventuali diritti di precedenza*”.

L'allegato al CCNI, dunque, parla di approntamento di un ordine di graduatoria “*per ciascuna preferenza*” e quindi questo sta a significare — letteralmente — che l'ordine varia per ciascuna preferenza, nel senso che per ciascuna preferenza varia il punteggio da cui discende l'ordine.

Si noti poi come la norma pattizia giammai indica alcuna *aggregazione* tra preferenze



collocate sullo stesso livello.

Il CCNI, ancora, impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze, e quindi graduatorie relative a tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente).

Non v'è chi veda, insomma, che non v'è traccia alcuna di ciò, a mente della difesa erariale, dovrebbe costituire il principale criterio di valutazione, ovvero l'ordine delle preferenze.

Invero, è il caso di restituire alla norma pattizia il significato più evidente e più afferente ai principi riguardanti la procedura di valutazione nel pubblico impiego.

E quindi, la locuzione "ciascuna preferenza" sta a significare che, considerata l'anzidetta variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorre l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", ovvero per ciascun ambito territoriale indicato come preferenza.

In altre parole, per dirla con il **Tribunale di COMO (v. ordinanza del 19.12.2016)** "*la posizione in graduatoria, per ciascun ambito di preferenza, è determinata, quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio*"

Ancor più recentemente il **Tribunale di VERCELLI (v. ordinanza del 3.01.2017)** ha accolto integralmente analoghe argomentazioni, precisando espressamente che ritiene infondata qualsiasi argomentazione che subordini il punteggio di ciascun concorrente all'ordine di preferenza indicato nella domanda.

L'errata interpretazione accolta nella ordinanza reclamata, infatti, **comporta la retrocessione del punteggio a criterio secondario e meramente eventuale**, sebbene sia proprio il CCNI in parola ad affermare chiaramente che "*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*".



Si noti come tale statuizione sia chiara ed incontrovertibile, comportando per l'amministrazione l'obbligo di valutare le richieste, esclusivamente, partendo da quella del docente con maggior punteggio, ed attribuendogli, *per ciascuna preferenza*, il punteggio derivante dalla tabella di valutazione dei titoli.

Detto criterio è strettamente connesso ad un principio meritocratico che sarebbe evidentemente tradito nella prospettazione avversa, e che invece trova sede in generale in qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa la presente mobilità (v. Tribunale di Ravenna, ordinanza del 24.11.2016).

E' APPENA IL CASO DI RILEVARE CHE CONTROPARTE (FIRMATARIA DEL CCNI DI CUI SI CONTROVERTE) NON HA INTESO OFFRIRE UNA LETTURA DELLA NORMA NEL MODO ERROENAMENTE INTESO DALL'ON. GIUDICE MONOCRATICO. PROPRIO LA MANCATA CONTESTAZIONE DI CONTROPARTE – UNITAMENTE AD UN ONERE PROBATORIO GIAMMAI ASSOLTO – AVREBBE DOVUTO PORTARE AD UNA DIVERSA CONCLUSIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO.

D'altro canto, nell'ipotesi interpretativa offerta dal Giudice monocratico, non vi troverebbero spazio tutte quelle situazioni – migliaia – in cui la sede erroneamente negata dall'amministrazione è stata indicata quale prima preferenza.

Proprio l'esistenza di centinaia di casi simili dimostra che detta interpretazione non è affatto fondata, e che non giustifica affatto la condotta datoriale, rinomatamente (ed ormai inopinatamente) viziata dai ben noti errori commessi nella procedura in parola.

Più in generale, la questione è stata magistralmente chiarita dal TRIBUNALE DI VENEZIA, con una serie di ordinanze pronunciate a partire dal 24.10.2016, che hanno rilevato che *“operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fundamentalmente dall'ordine*



più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso.

□

Chiarito quindi il corretto meccanismo statuito nelle norme di settore, e tornando allo specifico caso della odierna reclamante, si deve considerare che è provata la circostanza che numerosissimi aspiranti, sebbene inseriti nell'elenco denominato BOLLETTINO (*doc. 9, fascicolo fase monocratica*) pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA, con punteggio minore rispetto a quello della ricorrente, pur partecipando alla stessa fase della mobilità (fase C), e per lo stesso grado di Scuola (e senza ragioni di precedenza) sono stati assegnati in uno degli Ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente; ed infatti:

- A. Nell'ambito indicato dalla ricorrente quale 6^a preferenza nella domanda di mobilità, ovvero l'Ambito Territoriale PUGLIA 0023, risultano essere stati assegnati ben 9 concorrenti con punteggio inferiore;
- B. V'è prova di ulteriori numerosi errori compiuti in altri ambiti indicati dalla docente, quale, gli altri ambiti della provincia di Bari (PUGLIA 0021 e 0022), parimenti preferiti in luogo della ricorrente.

□

Da ultimo non si può non evidenziare che il Giudice monocratico ha accolto la tesi



della controparte, senza tuttavia accertare nel concreto la fondatezza di quanto *ex adverso* dedotto.

Ed infatti la stessa difesa erariale non prova affatto di aver applicato al caso della ricorrente il metodo che sostiene essere legittimo, ovvero quello che preferisce il criterio dell'ordine di preferenza. Tutto ciò sarebbe dovuto essere richiesto al Miur giacchè, come visto, sono migliaia i casi in cui il MIUR ha commesso errori nei confronti dei concorrenti, a prescindere dall'ordine di preferenza formulato dal lavoratore.

Orbene, controparte nulla afferma in ordine alla interpretazione normativa effettuata dal Giudicante (e già tale elemento assume un valore indiziario molto significativo!), ma in ogni caso avrebbe dovuto esibire in giudizio copia della domanda di coloro che hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente, al fine di dimostrare che le sedi effettivamente assegnate riguardano preferenze indicate con maggiore priorità.

È appena il caso di notare come l'On. Giudicante abbia, sostanzialmente, rigettato simili richieste istruttorie formulate da questa difesa.

Orbene è davvero il caso di rammentare infatti che secondo il *principio della vicinanza della prova* (v. *ex multis*, Cass., S.U., 11.1.2008, nn. 577 e 582), incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, in quanto, secondo la ricostruzione avversa, solo l'indicazione di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente, legittima l'assegnazione di una sede in diverso ambito territoriale. (cfr. ordinanza del **Tribunale di Padova** del 12.11.2016).

□□□ □□□ □□□

Per ogni altra considerazione in punto di diritto non contenuta nel presente atto, si fa espresso riferimento e richiamo alle ampie deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che si devono intendere qui integralmente trascritte.



□□□ □□□ □□□

II

QUANTO AL *PERICULUM IN MORA*

Atteso che l'ordinanza gravata non contiene argomentazioni inerenti il *periculum in mora*, si ritiene sufficiente riportare le ampie argomentazioni fornite nel ricorso introduttivo della prima fase cautelare.

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'*agere* amministrativo giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il *fumus boni juris*, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il *periculum in mora* è utile offrire ulteriori elementi che dimostrano la gravità e l'attualità del danno patendo.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la lavoratrice all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Preliminarmente giova rammentare che la ricorrente ha adito la Magistratura del Lavoro, nelle forme del giudizio d'urgenza, **appena ha avuto contezza di non essere stata destinataria del provvedimento di assegnazione provvisoria in una sede limitrofa alla propria residenza.**

Pertanto, oggi la lavoratrice è conscia di essere attinta dal **pericolo di subire il danno paventato, consistente nelle conseguenze perniciose dell'assegnazione ad una sede di servizio distante oltre km 850 dalla propria abitazione (intesa non solo quale luogo di residenza abituale, bensì come ambiente (fisico e non) in cui la ricorrente ha radicato i propri interessi e le proprie abitudini)** (cfr. doc 13, documentazione Google Maps, fascicolo prima fase).



Infatti, la docente ha preso servizio nella sede di Cavezzo (MO), presso l'I.C. "G. Masi".

Non v'è chi non vede che siffatta distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante è nata e risiede, nonché finanche con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda cautelare, diverrebbe inevitabilmente Cavezzo, per quest'anno, e **per l'intero triennio successivo!**

È sufficiente considerare, ed è un dato di comune scienza, che non sarebbe praticabile alcuna soluzione di trasporto che includa l'**aereo** (poiché sarebbe necessario anche un trasporto dalla residenza all'aeroporto di Brindisi, nonché da quello di Bologna a Cavezzo), l'utilizzo del **treno** imporrebbe un viaggio di circa **7-10 ore** (e una spesa media di circa € 60,00 a tratta, fonte Trenitalia, cfr. doc. 14, in atti), e quello **automobilistico** di oltre **8 ore**, per una spesa media di circa € 125,00 a tratta, (fonte Via Michelin, *cfr. doc. 15*, fascicolo prima fase).

Tali dati, chiaramente notori, e comunque confermati dai tanti strumenti disponibili in rete di semplice e quotidiano utilizzo (da cui si è acquisita la documentazione in atti) sono chiaramente la principale ragione che legittima l'invocato rito cautelare, sotto il profilo del periculum in mora.

D'altro canto, il caso della odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, **in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita** (come sopra specificate) e la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.

Ed infatti, il **Tribunale del lavoro di Bari**, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare (v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino), che **"non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto**



Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio".

Orbene, vieppiù nel caso di specie, non può che ritenersi attuale e concreto quel danno che il Tribunale barese ha definito, appunto, in termini di "**sradicamento**", locuzione che rende perfettamente la condizione di patimento in cui versa l'istante, costretta ad abbandonare la propria "terra", per essere inserita (illegittimamente, è bene sempre rammentarlo!) in un'altra località, distante, indesiderata e, tanto meno, familiare.

Siffatto "sradicamento" è poi acuito dal disagio che la ricorrente patirebbe in ragione dei lunghissimi spostamenti necessari per ritornare dalla sede di lavoro alla città natia.

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'**ordinanza collegiale del Tribunale di Bari del 06.10.2011** (rel. P. Mastrorilli), nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che **sussiste il *periculum in mora* " ...ove si consideri che di fatto il XXXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.**

Peraltra, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Il danno va "ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari l'istante è padre di due figli di 18



e 14 anni)".

Con pronuncia più recente, ancora il **Tribunale di Bari**, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che **“all’esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE.”** (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).

Ancor prima, il Tribunale del capoluogo pugliese, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di **“illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest’ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi** sussistono senz’altro i requisiti dell’invocata tutela cautelare.” (Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it).

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dalla ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che le impone di fatto un obbligo di dimora ad Modena, o, in alternativa, una condizione di **“permanente”** trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizioni di vita serene; da ciò deriva il conseguente **“sradicamento”** subito ingiustamente dalla lavoratrice, sottoposta, peraltro, ad una situazione di particolare patimento e stress.

□

Le ragioni di danno, finora denunciate, sono rese ancor più intense dalla circostanza che, come anticipato, il trasferimento in parola **ha durata triennale**, a mente dell'art. 399, comma



3, del D.lgs. n. 297/1994.

Siffatta circostanza, di grandissima rilevanza allo scopo di individuare il requisito cautelare, a parere di questa difesa è un evidente moltiplicatore del già consistente danno patendo dalla lavoratrice.

Il **Tribunale di Foggia**, (cfr. ordinanza del 21.11.2013, est. Basta), in vicenda analoga, ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, rappresentato non solo dal disagio derivante dal fatto che la ricorrente debba viaggiare per raggiungere la sede di servizio, ma **“soprattutto dal vincolo di permanenza per cinque anni”, e nel caso di specie, come detto, è triennale, “in una sede che risulta illegittimamente assegnata. Difatti all’esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che intuitivamente non si esaurisce nelle spese di viaggio”**.

D’altro canto, l’eventuale futuro trasferimento in una sede prossima alla propria residenza non sarebbe garantito neppure al termine del periodo di vigenza dell’obbligo triennale di permanenza.

Giova, infatti, rammentare che la procedura di trasferimento effettuata quest’anno, prevista, dalla L. n. 107/2015, attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017.

Tale mobilità si configura come straordinaria in ragione del fatto che è messo a disposizione il 100% dei posti disponibili nell’organico, e cioè anche quei posti che finora sono stati normalmente accantonati e sottratti dalla disponibilità per le operazioni di mobilità annuale. A tali posti si aggiungono inoltre i posti nuovi, creati per il c.d. “potenziamento”, dalla riforma c.d. “Buona scuola”.

Proprio la straordinarietà di questa procedura, ha comportato una serie di deroghe, in modo da consentire a tutti i docenti di cogliere l’occasione data da una così ampia procedura.



La straordinarietà e l'elevato numero di partecipanti a siffatta movimentazione implicano che, all'esito delle operazioni di mobilità di quest'anno, sarà ben più difficile che si rendano disponibili altre sedi e posti tra quelli spettanti alla docente, poiché la finalità del piano è proprio quella di coprire (quanto più definitivamente possibile) i posti e le sedi ad oggi disponibili.

Tale elemento è ovviamente un ulteriore dato che, seppure futuro e sommario, indica che la ricorrente è finita in un meccanismo legislativo a mente del quale il periculum in mora denunciato non ha possibilità di terminare in termini apprezzabili (se non grazie all'intervento giurisdizionale).



Quanto poi alla prova del **danno alla vita familiare**, intuibilmente concretizzatosi in ragione della predetta distanza del luogo di lavoro, si precisa che la ricorrente è coniugata e madre di un figlio di 8 anni (*cf. doc. 16, fascicolo prima fase*)

L'**impossibilità di coabitare**, a causa del trasferimento, è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, poiché impedisce al coniuge di assolvere l'obbligo di cui all'art. 143, secondo comma, c.c., ed è quindi tale da pregiudicare in modo irreversibile l'adempimento dei doveri coniugali, minando chiaramente l'equilibrio domestico.

Si pensi poi quali gravissime conseguenze possano ricadere in capo ad una madre e a un figlio, di cui uno in piena età scolare, che necessitano di quella particolare cura ed educazione genitoriale, e specialmente materna, che la distanza della sede di lavoro illegittimamente attribuita alla docente ha reso di fatto impossibile, e rischia di divenire insopportabile se cristallizzata dalla assegnazione definitiva della sede nella provincia di Modena.

Insomma, la famiglia della ricorrente, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte inique e molto difficili atteso che non v'è modo alcuno di



conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari (ed economiche).

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost.

In più, la ricorrente non può trascorrere del tempo con la propria famiglia, venendo meno ai suoi **diritti–doveri coniugali**.

Ove non intervenga una immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, quindi, i pregiudizi alla vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente **È COSTRETTA A TRASFERIRSI A MODENA, CITTÀ DISTANTE OLTRE 850 km**, stando lontano dai propri affetti, e privando se stessa e la propria famiglia delle ingenti risorse economiche che le assicurerebbero un'esistenza certamente più agiata.

□

È insomma chiaro che la lavoratrice si trova innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista, "teoricamente", vincitrice, oppure rinunciare a vivere con la propria famiglia, nei luoghi in cui si è scelto di organizzare la propria vita.

Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

□□□ □□□ □□□

Tanto premesso, i sottoscritti difensori, confidando nell'accoglimento delle domande prospettate nel presente ricorso



CONCLUDONO E RICORRONO

all'Ecc.mo Tribunale del Lavoro di MODENA, in funzione di Giudice collegiale di seconda istanza, affinché, voglia, a riforma della ordinanza resa dal Tribunale di MODENA, in persona della dott.ssa Vaccari in data 23-27.12.2016, accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso, e comunque emettere i provvedimenti d'urgenza che riterrà utili a salvaguardare i diritti della ricorrente, e quindi:

1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA 0010, in luogo di quello PUGLIA 0023, o, in via subordinata, quello PUGLIA 0021, o 0022, o 0001, o 0004, o 0005, o 0015, o 0016;

2) , legittimamente spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3) per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023, o, in via subordinata, quello PUGLIA 0021, o 0022, o 0001, o 0004, o 0005, o 0015, o 0016, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

4) per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023, o, in via subordinata, quello PUGLIA 0021, o 0022, o 0001, o 0004, o 0005, o 0015, o 0016, legittimamente spettanti alla ricorrente od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;



Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Con il medesimo decreto, l'On.le Collegio adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale l'istante intende richiedere l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione dell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023, o, in via subordinata, quello PUGLIA 0021, o 0022, o 0001, o 0004, o 0005, o 0015, o 0016, legittimamente spettanti alla ricorrente o altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, e comunque sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguente condanna di pagamento.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Condanni le amministrazioni reclamate, in solido, alla refusione delle spese di lite, da quantificarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre spese generali, nella misura di Legge, IVA e CAP.

Documenti come da narrativa e fascicolo di parte. **Si chiede acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo di parte della prima fase cautelare.**

In caso di necessaria integrazione della documentazione in atti, **si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio** ad opera del Ministero della Istruzione, della Università e Ricerca, dell'elenco dei nominativi, e delle relative domande di mobilità, dei concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017 assegnati in tutti gli ambiti della Regione Puglia,



partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente, stesso grado scolastico, con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente, cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato.

□

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed **ESENTE** dal pagamento del contributo unificato sussistendone i requisiti di Legge, come da dichiarazione allegata in atti.

Bari-Modena, li 9 gennaio 2017

Avv. Graziangela BERLOCO

Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE

